

CITTA' DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 22/02/2018.**
- **PUBBLICATA DAL 28/02/2018 AL 15/03/2018.**
- **ESECUTIVA IN DATA 11/03/2018.**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 - Composizione dell'Albo

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

Art. 10 - Consulte delle associazioni

Art. 11 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Finalità

Il Comune valorizza l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'iniziativa e il contributo in campo sociale, ambientale, culturale, educativo, sportivo, sanitario, scientifico, turistico e del tempo libero.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Con il presente Regolamento viene normata la gestione del "Registro comunale" di cui all'art.65 del vigente Statuto Comunale, ora detto "Albo delle Associazioni", al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo attivo nell'ambito del territorio comunale.

L'albo e il regolamento che ad esso si riferisce disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni, le attività propositive e consultive e le altre forme di partecipazione delle associazioni.

Art. 3 - Composizione dell'Albo

L'Albo comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Culturale** (ad esempio: valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
- **Sociale** (ad esempio: assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, intercultura);
- **Sportiva** (ad esempio attività, promozione ed animazione sportiva);
- **Turistica** (ad esempio promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
- **Ambientale** (a esempio tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale).

Art. 4 -Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Eraclea, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. Avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- b. Assenza di scopo di lucro;
- c. Perseguimento delle finalità indicate nell'art.1 del presente regolamento, nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
- d. Gratuità e democraticità delle cariche associative;
- e. Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.

Possono iscriversi all'Albo delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Non possono essere iscritti:

- i partiti politici;
- le associazioni sindacali;
- gli ordini professionali.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
- Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- Indicazione della/e sezione/i dell'Albo cui si chiede di essere iscritti.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal personale dell'Area Servizi al Cittadino, che può eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione. Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione in ogni momento, il Comune può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Rimane in capo alle associazioni iscritte l'onere di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione, entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 7 - Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. scioglimento dell'associazione;
- b. perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- c. mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 8 - Pubblicità dell'albo

Il Comune di Eraclea cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.

Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

Art. 9 - Forme di partecipazione delle associazioni

Le associazioni iscritte all'Albo possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

Art. 10 - Consulte delle associazioni

L'Amministrazione comunale può istituire una Consulta comunale delle associazioni, o singole Consulte ciascuna corrispondente ad una delle sezioni previste all'art.3, in cui le associazioni iscritte all'Albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificare l'andamento delle attività programmate.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.